



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. III

(ESTRATTO)

GIUSEPPE LANEVE

PLURALISMO E LIMITE

**(AL POTERE E PER L'ALTRO): DECLINAZIONI DELLA
COSTITUZIONE COME MODO DI GUARDARE AL MONDO**

24 SETTEMBRE 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Giuseppe Laneve

Pluralismo e Limite (*al* potere e *per l'altro*): declinazioni della Costituzione come modo di guardare al mondo*

SOMMARIO: 1. Le *crisi* del nostro tempo. – 2. Il piano culturale: un percorso da *riattivare*. – 3. Il recupero della funzione, “costitutiva” del costituzionalismo, del limite al potere. – 3.1. Il pluralismo come effettività della costituzione e *condicio* della giustizia costituzionale. – 3.2. Il pluralismo istituzionale nella Costituzione italiana. – 3.3. Limite al potere (del popolo) e populismi. – 4. Il limite (dell’io) *per l'altro*. – 4.1. L’alterità nella Costituzione: brevi notazioni. – 5. Conclusioni

1. *Le crisi del nostro tempo*

Il dominio della parola “crisi” nel dibattito pubblico ha ormai superato il traguardo dei dieci anni e fa sì che essa possa essere assunta come elemento, oltre che strutturale, quasi paradigmatico del nostro tempo¹. Una crisi che agevolmente può declinarsi su piani distinti, seppur fortemente interdipendenti tra loro, che vanno da quelli di più immediata e drammatica percezione (si pensi alla dimensione economica *tout court*, a quella del lavoro, a quella ambientale, o ancora a quella migratoria), per scivolare verso ambiti in cui essa, piuttosto che meno evidente, si manifesta in modi e forme probabilmente solo difficilmente misurabili, e cioè quello identitario, culturale, relazionale, educativo, se si vuole (anche) valoriale².

Una crisi polisenso e multiforme che scorre a velocità e profondità diverse alimentando (e a sua volta alimentandosi da) un contesto globale ad altissima complessità, pervaso da nuovi assetti di potere sviluppatasi – peraltro secondo criteri e tempi del tutto estranei a quelli del costituzionalismo - attorno all’economia, alla scienza e alla tecnologia, e che trova agio, *ivi* proiettandosi, sul terreno della forma di governo, così come su quello della forma di stato, investendo in pieno il circuito democratico-rappresentativo, i luoghi e i soggetti della decisione politica³, le istituzioni nel loro complesso, non risparmiando (tutt’altro) neanche quelle di garanzia⁴.

Sono le categorie fondative dello stesso Stato costituzionale liberal-democratico ad avvertire una significativa fragilità proprio nei meandri di quel terreno nel quale si sono a fatica insinuate nel corso degli ultimi due secoli, con una straordinaria accelerazione impressa a partire dalla seconda metà del Novecento⁵. Esse, pertanto, non sono più solo indotte a riplasmarsi di continuo seguendo i

* Lo scritto è destinato agli *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*.

¹ Pur nella difficoltà perenne di definire il concetto di crisi: W. MERKEL, *Challenge or Crisis of Democracy*, in W. Merkel – S. Kneip (eds.), *Democracy and Crisis. Challenges in Turbulent Times*, Berlin 2018, 12 osserva come “most concepts can be clearly defined, giving analytical substance to each. The same cannot be said of the crisis concept. Its use in sociology and political science is nothing short of inflationary, but is nonetheless seldom defined”.

² Impossibile, in riferimento alla gravità e alle caratteristiche peculiari della crisi dell’educazione, non rinviare all’incipit di M. NUSSBAUM, *Not for Profit. Why Democracy Needs Humanities*, Princeton 2010, 1-2 che recita: “We are in the midst of a crisis of massive proportions and grave global significance. No, I do not mean the global economic crisis that began in 2008 (...) No, I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is likely to be, in the long run, far more damaging to the future of democratic self-government: a worldwide crisis in education”.

³ *Ex multis*, cfr. A. RUGGERI, *Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale” (nota minima su un’annosa e irrisolta questione)*, in Federalismi.it, n. 23/2018. Vedi anche G. SERGES, *Crisi della rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti*, in [Osservatorio sulle fonti](http://Osservatorio.sulle.fonti), 3/2017; T.E. FROSINI, *Rappresentanza e legislazione nell’era della globalizzazione*, *ivi*; L. BUFFONI, *La rappresentanza politica. Note sul rapporto di prossimità “divergente” tra processo e valore (di legge)*, in [Osservatorio sulle fonti](http://Osservatorio.sulle.fonti), n. 3/2015. In termini più generali, cfr. A. BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quad. cost.*, 4/2008, 508 ss.; vedi sempre F. BILANCIA, *La crisi dell’ordinamento giuridico dello stato rappresentativo*, Padova 2000.

⁴ Il riferimento è in particolare al fenomeno del populismo, sul quale vedi *infra*.

⁵ Nel dibattito americano c’è chi distingue tra “crisi” costituzionale, che si verifica durante periodi di tempo relativamente brevi e “decadenza” o “rovina” costituzionale, che al contrario opera sul lungo periodo, cfr. J. M.

virtuosi flussi rigenerativi che scorrono tra esse e le evoluzioni del tessuto sociale nel quale costantemente devono sperimentare la loro tenuta, quanto costrette a rimettersi seriamente e profondamente in discussione⁶.

Alla luce di quanto brevemente premesso, affermazioni come «*Democracy worldwide is under stress*»⁷ o «*Constitutional Retrogression*»⁸ se fino a qualche tempo fa poteva suonare come un infausto presagio, pur se ben supportato sul piano analitico, oggi può assumere il carattere perentorio di una diagnosi chiara e incontrovertibile, peraltro non limitata alle sole democrazie incerte ma che riguarda in pieno anche quelle mature⁹, rispetto alla quale il confronto tra gli studiosi del diritto – su scala globale – è aperto¹⁰.

A tal proposito, pare sempre più opportuno il frequente suggerimento che viene proprio da parte di chi, ben consapevole di questo stato di cose, prima ancora di offrire soluzioni di merito, invita a un metodo per approcciare il problema: quello di un «*true interdisciplinary engagement*» attraverso il quale la scienza del diritto pubblico (globale) si apra virtuosamente e in condizioni di reciprocità ad altre dimensioni del sapere – non solo quelle economico-scientifiche, ma anche quelle prettamente umanistiche, come la filosofia, la storia, la sociologia, la psicologia, la pedagogia¹¹.

La complessità delle crisi su scala globale impone un'opzione metodologica che si offra alla discussione, che si nutra di un apporto plurale, che si confronti con diversi angoli prospettici.

2. Il “piano culturale”: un percorso da riattivare

Seguendo questa traccia, ci si avvede di come, nel disorientamento diffuso, la leva *culturale* sia quella da azionare con maggior vigore e con una rinnovata fiducia, non già come una sorta di “ultima spiaggia”, una carta della disperazione da giocare (e giocarsi), bensì in ragione di una piena consapevolezza della enorme *potenzialità umana* che essa è capace di sprigionare. Si tratta di una sfida dal respiro molto ampio e intrisa di grande responsabilità, appunto multidisciplinare, che in una prima prospettiva – prettamente educativa - sia capace di riattivare l'interrogarsi sul *senso* degli

BALKIN, *Constitutional Crisis and Constitutional Rot*, in M.A. Graber – S. Levinson – M. Tushnet (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, 2018, 13 ss.

⁶ Come ha sottolineato A. MORRONE, *Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa*, in *Quad. cost.*, 1/2014, 93, “la riflessione sulla crisi economico-finanziaria e sui suoi effetti costituzionali deve essere declinata come un aspetto della generale crisi dello stato costituzionale nel nostro tempo presente (...) oggi, all'inizio del nuovo Millennio, occorre verificare se, di fronte ad una realtà (sociale, economica, politica) in rapida trasformazione (...), lo stato costituzionale pluralista e sociale sia ancora in grado di assicurare i presupposti per i quali è stato realizzato”. In tema, A. RUGGERI, *Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”*, in *Quad. cost.*, 4/2014, 837 ss.; A. SPADARO, *Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto*, in *Lo Stato*, 8/2017, 139 ss.; AA.VV., *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio*, Atti del XXXI Convegno annuale Trento, 11-12 novembre 2016, Napoli 2017. Vedi anche G. AZZARITI, *Democrazia e costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in F. Brancaccio – C. Giorgi (a cura di), *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, Roma 2017, 130 ss.

⁷ È l'incipit dell'Editoriale di R. DIXON, *Global public law scholarship and democracy*, in *Int. Jour. of Const. Law*, 16, 2018, n. 4, 1049. Vedi M. CASTELLS, *Rupture. The Crisis of Liberal Democracy*, Cambridge 2019.

⁸ Cfr. A. HUQ – T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *65 UCLA Law Review*, 2018, 78 ss., in part. 117 ss.

⁹ Ne parla T. GROPPI, *Multiculturalismo 4.0*, in G. Cerrina Ferroni – V. Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli 2018, 735.

¹⁰ Tra i più recenti, cfr. C. JILLSON, *American Government: Constitutional Democracy Under Pressure*, New York 2019; vedi anche T. Ginsburg – A.Z. Huq (eds.), *How to Save a Constitutional Democracy*, 2018; M.A. Graber – S. Levinson – M. Tushnet (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, cit. Cfr. N. BAVAREZ, *Les démocraties contre la démocratie*, in *Pouvoirs*, 169, 2019, 5 ss.; P. BRAUD, *Les démocraties libérales sont-elles mal-gouvernables?*, *ivi*, 61 ss.; K. SABEEL RAHMAN, *(Re)Constructing Democracy in Crisis*, in *65 UCLA Law Review*, 2018, 1552 ss.; Vedi anche D. HELD, *Rethinking Democracy. Globalization and Democratic Theory*, in W. Streeck (Ed.), *Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie: Herausforderungen für die Demokratietheorie*, Frankfurt-New York, 1998, 59 ss.

¹¹ R. DIXON, *op. cit.*, 1058-9; T. GROPPI, *op. cit.*, 740.

eventi e dell'esperienza, attraverso percorsi riflessivi *contro* la massa di fatti che assediano la nostra quotidianità¹², avendo cura di ricondurre l'uomo all'autentica (ri)conquista della sua umanità, a renderlo cioè cosciente del suo significato, e quindi del suo valore, ma anche, e forse ancora prima, dei suoi limiti e dei rischi di caduta che gli appartengono¹³; in un'altra, che della prima rappresenta una declinazione sul piano dell'assetto sociale, una sfida che partecipi alla costruzione di un senso comune sulle cose da parte di una comunità politica, il cui ruolo rimane tuttora fondamentale nella definizione della forma, dei contenuti e della stessa struttura di un sistema giuridico¹⁴.

In un'operazione simile, il ruolo del diritto costituzionale non è per nulla marginale, avendo invero questo ultimo molto da dire (e da dare)¹⁵. Siamo peraltro nell'*humus* della dottrina häberliana della costituzione come scienza della cultura, secondo la quale le costituzioni non sono "solo un testo giuridico o un armamentario di regole normative, ma anche l'espressione di uno stadio evolutivo culturale, un mezzo di autorappresentazione culturale del popolo, lo specchio di un patrimonio culturale e fondamento delle sue speranze"¹⁶.

All'interno di un terreno, come quello proprio del diritto costituzionale, che offre la sua fecondità per molteplici combinazioni (e contaminazioni) tra diritto e cultura¹⁷, si sceglie di soffermarsi su un concetto, quello di *limite*¹⁸, che - già consustanziale alle costituzioni moderne, come tali per eccellenza atti *del* limite, nel senso che esse si offrono e si pongono come funzionali alla *con*-vivenza per il tramite del *limite*¹⁹ - va recuperato anche nella dimensione culturale di ciascuno come possibile antidoto ad alcune derive della nostra contemporaneità e, dunque, alla crisi in atto.

3. Il recupero della funzione, "costitutiva" del costituzionalismo, del limite al potere.

3.1. Il pluralismo come effettività della costituzione e condicio della giustizia costituzionale

Un concetto di limite che, essendo preordinato al pieno riconoscimento dei diritti fondamentali, va declinato innanzitutto come limite *al* potere, e *ai* poteri e che ha trovato la manifestazione più "potente" nell'introduzione della giustizia costituzionale. Questa, nell'assoggettare l'intera dimensione dei pubblici poteri - *ivi* compreso quello del parlamento, espressione diretta della

¹² Si veda sul punto E. MADRUSSEN, *L'inquietudine educativa tra derive, naufragi, orizzonti*, in *Paideutika. Quaderni di formazione e cultura*, n. 23, 2016, in part. 11.

¹³ P. BERTOLINI, *L'esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata*, Firenze 1990, 11.

¹⁴ Così F. BILANCIA, *Etica della cura come etica pubblica. Ripensando la democrazia nel contemporaneo*, in M.P. Paternò (a cura di), *Cura dell'altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, Napoli 2017, 53-54, che specifica come "dall'approccio culturale alle questioni oggetto di valutazione e disciplina giuridica che si affermi in concreto nella società e nella comunità politica dipendono, infatti, i contenuti ideologici e le opzioni politiche assunte a contenuto delle norme".

¹⁵ T. GROPPI, *op. cit.*, 740. Già altrove ho provato a sottolineare la funzione educativa della Costituzione e, dunque, la necessità del suo insegnamento nelle scuole, previa però, un'adeguata formazione degli stessi insegnanti, cfr. G. LANEVE, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, in Federalismi.it, 13/2014.

¹⁶ P. HÄBERLE, *Costituzione e identità culturale*, Milano 2006, 11. Cfr. anche ID., *Lo Stato costituzionale*, Roma 2005; ID., *Una prima lezione di «diritto costituzionale»*, in *Quad. cost.*, 1/2012, 165 ss., in part. 169. Sul pensiero haberliano cfr. J. LUTHER, *La scienza häberliana delle costituzioni*, in P. Comanducci - R. Guastini, (a cura di), *Analisi e Diritto*, Torino 2001, 110, evidenzia "la dialettica tra cultura e costituzione, sviluppata nelle idee di una "costituzione della cultura" e di una "cultura della costituzione".

¹⁷ IBIDEM, 115, ha parlato di testo costituzionale come «medium» tra diritto e cultura.

¹⁸ Alla parola, letta da diverse angolature, è dedicato il numero di *Parolechiave*, n. 58, 2018.

¹⁹ R. BODEI, *Limite*, Bologna, 2016, 91, nell'elencazione dei diversi tipi di limiti esistenti, individua anche le "costituzioni, che definiscono il perimetro dei principi atti a regolare la vita associata di uno Stato". Si vedano, sul punto, le riflessioni di L. RONCHETTI, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Napoli 2007, in part. 235 ss.

volontà popolare, che prendeva forma nelle leggi²⁰ - al rispetto della supremazia, non più solo gerarchico-formale ma assiologica, della costituzione²¹, si salda a quest'ultima e la accompagna come un “*inseparabile scudiero*” fa con il suo “*principe*”²², segnando così il passaggio dalla c.d. legalità *legale* alla legalità *costituzionale*²³. Da questo momento, anche i “santuari della politica” entrano definitivamente in crisi²⁴.

Soprattutto quando pensata e costruita attorno al modello kelseniano di un Giudice *ad hoc*, la giustizia costituzionale si fregia di un mandato ulteriore e più ampio, mettendo in causa «l'osservanza stessa dei principi costituzionali da parte dei poteri», non solo per quel che concerne i contenuti delle loro decisioni, ma anche per quel che attiene ai comportamenti che nelle relazioni reciproche (prima e a monte delle decisioni) essi tengono²⁵. Per dirla con Böckenförde, la peculiarità della giurisdizione costituzionale sta nel «suo riferirsi al processo politico, salvaguardandolo e delimitandolo», apparendo pertanto «quale parte istituzionalizzata, secondo le forme giudiziarie (*gerichtsformig*) del processo politico»²⁶.

Come *limite* giuridico al potere politico, la giustizia costituzionale è dunque connotato tipico, «corredo essenziale»²⁷, e dunque ineludibile, dello Stato costituzionale²⁸, ormai peraltro proiettato – pur con non poche difficoltà – verso l'universalizzazione, sotto la spinta propulsiva di una «domanda crescente di razionalizzazione della sfera politica», che porta sempre più a «misurare la politica sul metro del diritto e non viceversa»²⁹.

Ma, e il punto è tutt'altro che marginale, affinché potesse compiersi questo passaggio epocale per il XX secolo³⁰, è dovuto accadere qualcosa che “rimiscolasse le carte”, un punto di rottura con il passato³¹ che fosse capace di infrangere quella “campana di vetro” entro la quale l'ideologia

²⁰ Per i processi che hanno portato sino alla prima metà del Novecento a una “divinizzazione della legge”, cfr. R. CARRÉ DE MALBERG, *La loi expression de la volonté générale. Étude sur le concept de la loi dans la Constitution de 1875*, Paris (1931), ora tr. it. a cura di M. Calamo Specchia, *La legge espressione della volontà generale*, Milano 2008.

²¹ Tra i più recenti, cfr. P. RIDOLA, *Il costituzionalismo e lo stato costituzionale*, in *Nomos*, 2/2018, 3.

²² A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2014, 21.

²³ In tema cfr. M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Torino 2005, 501 ss.

²⁴ ID., *Giurisdizione e legittimazione nello stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso dimenticato del rapporto fra giurisdizione e democrazia)*, in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I, Milano 1999, 874-5.

²⁵ Come ben specificato da S. BARTOLE, *La Corte e i poteri*, in *Quad. cost.*, 1/1998, 8.

²⁶ E.W. BÖCKENFÖRDE, *Giurisdizione costituzionale. Questioni strutturali, organizzazione, legittimazione*, ora in ID., *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Milano 2006, 642-3.

²⁷ Così IBIDEM, 626, riferendosi alla diffusione, a partire dagli storici accadimenti del 1989/1990, dei Tribunali costituzionali anche nei Paesi europei appartenenti all'ex blocco orientale.

²⁸ A. RUGGERI – A. SPADARO, *op. cit.*, 8, affermano che la giustizia costituzionale “costituisce, insieme ai diritti fondamentali, alla separazione dei poteri, alla sovranità popolare e al decentramento istituzionale, l'impianto di base (i “5 pilastri”) che perseguono l'obiettivo tipico dello Stato costituzionale, ovvero la realizzazione della “dignità della persona umana”; vedi anche M. LUCIANI, *Giustizia costituzionale e ideale democratico (questioni teoriche ed esperienze italiane)*, in AA.VV., *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno 2*, Seminario del 1991, Milano 1992, 14; T. GROPPI, *Introduzione. Alla ricerca di un modello europeo di giustizia costituzionale*, in T. Groppi – M. Olivetti (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, Milano 2003, 7. Sempre valida la nota intuizione della giustizia costituzionale come “valore” costituzionale in sé, cfr. M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano 1968.

²⁹ Così E. CHELI, *Introduzione*, in ID., *Il Giudice delle leggi: la Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Bologna 1996, 13. W. C. CHANG, *Back into the political? Rethinking judicial, legal and transnational constitutionalism*, in *Int. Jour. of Const. Law*, 2019, 456, chiaramente afferma che «There is no denial that the most important development in democratic constitutionalism since 1989 has been the global expansion of judicial review».

³⁰ Cfr. in tema T. GROPPI, *La genesi della giustizia costituzionale negli ordinamenti di matrice britannica*, in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi (a cura di), *La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze, modelli. Giornate di Diritto e Storia costituzionale 'Atelier 4 luglio – G.G. Floridia'*, III, Napoli, 2012, 47; D. ROSSEAU, *La justice constitutionnelle en Europe*, Paris, 1992.

³¹ Cfr. G. D'ORAZIO, *La genesi della Corte costituzionale. Ideologia, politica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni*, Milano 1981.

liberale aveva rinchiuso la legge preservandone universalità e incontestabilità. Nell'immediato dopoguerra, si avvertirono i primi segnali di un fenomeno che poi giungerà a compimento alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, ovvero il dissolvimento del mito della sovranità «come categoria fondante della costituzione»³². Base e al tempo stesso forza portante e trainante della costituzione non è più un blocco monolitico, identificabile nel *sovrano*, ovvero nello Stato stesso, o anche nel popolo come entità unita e concorde, cui si riconduce indiscutibilmente la titolarità del potere. L'ordinamento, infatti, scopre un nuovo *mito*, quello del *pluralismo*³³, costituito da un insieme variegato e diversificato di forze sociali e politiche, ognuna portatrice di istanze proprie, che gli impone di affidarsi ad un diverso, e ben più complesso, paradigma nell'esercizio del potere pubblico: quello della composizione continua degli interessi, attraverso procedure anche estenuanti di mediazione tra le molteplici istanze³⁴, che segna il passaggio dalla cultura della certezza a quella della *giustificazione*, dei *buoni argomenti*, secondo i criteri di *ragionevolezza* e *proporzionalità*³⁵. Si ha a che fare, quindi, con la ricchezza, ma anche con le spigolature della società pluralistica, «la cui *reductio ad unitatem* è sfida e scommessa continua»³⁶.

3.2. Il pluralismo istituzionale nella Costituzione italiana

Il paradigma dello Stato costituzionale, all'interno del quale s'incasta perfettamente l'esperienza italiana, è quello di un livello del potere che, riflettendo le molteplici virtualità del pluralismo, ormai elemento qualificante dell'*effettività* della stessa costituzione³⁷, si informa ai criteri del policentrismo, della diffusione, della collaborazione³⁸ e che radica, continuamente ritrovando e

³² G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2012, 48, che riconoscono in questo fenomeno “la novità di maggior rilievo per il diritto costituzionale” e che “ha dato inizio a un nuovo ciclo storico”. Vedi anche M. LUCIANI, *Giustizia costituzionale*, cit., 20, che parla di “periodo cruciale della storia d'Europa e della storia del diritto costituzionale europeo”, di “tornante decisivo”. Cfr. ID., *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss. Vedi H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto* (1920), tr. it., a cura di A. Carrino, Milano 1989; A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione, Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, I, Milano 1994, in part. 103 ss.

³³ Si vedano le riflessioni di V. ANGIOLINI, *Il «pluralismo» nella costituzione e la costituzione per il «pluralismo»*, in R. BIN – C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1996, 3 ss., che conclude, 17: “il «pluralismo» non è né dovrebbe essere nella costituzione, poiché il promuoverlo e l'alimentarlo spetta anzitutto agli individui e ai «gruppi sociali»; la costituzione può e dovrebbe essere piuttosto per il «pluralismo», ossia dovrebbe impedire (...) vuoi che il «pluralismo» sia distrutto e immobilizzato, vuoi che esso, fortificando i «gruppi», possa ledere gli individui”.

³⁴ C. MEZZANOTTE, *Il giudizio sulle leggi: le ideologie del Costituente* (1979), ora ried., Napoli 2014, 153: “proprio quando lo Stato cesserà di essere il portavoce di un solo soggetto storico, per iniziare la sua lenta e contrastata trasformazione che lo porterà ad aprirsi a tutte le componenti della società civile, verranno progressivamente a nudo le divisioni e le lacerazioni che l'ideologia politica dello Stato liberale aveva a lungo mantenuto celate dietro l'idea mistica della universalità della legge”. Solo su queste premesse, alcuni dei dogmi più celebrati iniziano a scricchiolare: tra questi la legge, da “espressione monolitica di una fittizia unità di volere” mostra il suo vero essere, e cioè o espressione della volontà di alcuni, la maggioranza governante, ovvero il frutto di una estenuante mediazione tra interessi antagonisti, cfr. 154-155. T. MARTINES, *Lineamenti della giustizia costituzionale in Germania* (1954), ora in ID., *Opere, II, Fonti del diritto e giustizia costituzionale*, Milano 2000, 644, spiega che affinché potesse entrare nei sistemi europei il controllo di costituzionalità c'era bisogno che nelle costituzioni europee si affacciassero i principi della democrazia organizzata e della razionalizzazione del potere”.

³⁵ G. PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Dir. Pubbl.*, 2/2018, 541. In tema, imprescindibile è il lavoro di L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005.

³⁶ M. LUCIANI, *Giustizia costituzionale*, cit., 21. Vedi C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica* (1984), ora ried. Napoli 2014, 8, “in quegli anni, le coordinate del dibattito sono per tutti le stesse, ed è unico il tema generale: l'individuazione delle basi giuridiche dell'unità di fronte alla politicizzazione delle masse e al progressivo estendersi del pluralismo in ambiti prima riservati alla sfera della pura statualità”.

³⁷ P. RIDOLA, *op. cit.*, 2.

³⁸ R. BIN, *Lo Stato di diritto*, Bologna 2004, 70, ci ricorda come la collaborazione tra i poteri, nel suo rappresentare “il grasso che fa scorrere gli ingranaggi”, è elemento ineludibile per assicurare a qualsiasi forma di governo un minimo di razionale efficienza. Cfr., in part. M. CARTABIA, *Legislazione e funzione di governo*, in *Riv. dir. cost.*, 2006, in part. 65. Sul punto, opportune sono le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 87 del 2012](#).

alimentando, nella sua stessa complessità - fatta non solo da una pluralità di soggetti, peraltro non tutti riconducibili al circuito rappresentativo³⁹, ma anche da fitte trame di relazioni tra gli stessi, che scorrono in senso orizzontale, verticale e obliquo - la propria legittimazione.

La Costituzione italiana, in luogo di una rigida separazione dei poteri⁴⁰, ha accolto una struttura più fluida, dinamica, ricca di pesi e contrappesi, un sistema di istituzioni porose, tutte investite di frammenti di potere⁴¹, guardando al quale riecheggia l'insegnamento di Mortati secondo cui la separazione «(vista nel suo sostrato politico) è espressione di pluralismo sociale»⁴².

Una Costituzione “per costituzione” allergica all’*uno* e promotrice dei *più* in ogni luogo dell’esperienza umana, quindi anche in quella del *potere*. Un *favor* che, più che una mera opzione numerica, esprime la scelta radicale (questa sì) del testo costituzionale per un pluralismo inebriante, ricco di cromature e da respirare a pieni polmoni. E che probabilmente trova la più chiara estrinsecazione in quell’art. 5 Cost. dove l’unica evocazione del concetto di unicità – attraverso le declinazioni di *una* e *indivisibile*, proprie della Repubblica – è immediatamente accompagnata dal richiamo forte ai concetti di *autonomia* e *decentramento*, assi portanti, e dunque da riconoscere, promuovere e attuare, del pluralismo istituzionale⁴³.

Una Costituzione per la quale ogni forma di potere o è *limitato* o *non è*, come dimostra magistralmente quel comma 2 dell’art. 1 Cost. nel quale il popolo, chiamato a esercitare la sovranità, che gli appartiene, può (e deve) farlo (solo) nei *limiti* e nelle forme previste dalla stessa Costituzione⁴⁴ e che non pare ancora così culturalmente radicato come merita. Da qui in poi, l’idea del *limite* si propaga carsicamente pervadendo l’intera trama costituzionale, e riaffiora in superficie in diverse sedi del testo: prima dell’art. 134 Cost. sulle attribuzioni della Corte costituzionale, già nell’art. 11 Cost., dove, in condizioni di parità con gli altri Stati, e ai fini di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, l’Italia consente alle *limitazioni* di sovranità necessarie; principio-chiave, quest’ultimo, della piena partecipazione del nostro Paese all’Unione Europea e che ha trovato un’ulteriore precisazione, sempre nelle forme del limite, nell’art. 117, comma 1 Cost. riformato nel 2001, nel quale si stabilisce che lo Stato e le Regioni esercitano la loro potestà legislativa non più e solo nel rispetto della Costituzione (limite già operante tramite la giustizia costituzionale), ma anche dei *vincoli* derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; ancora, negli articoli dedicati al Presidente della Repubblica, dove è scritto che spetta a questo organo di garanzia autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (87, comma 4), promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (87, comma 5), poter sciogliere le Camere o una di esse (art. 88, comma 1 Cost.), nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art. 92, comma 2 Cost.); o ancora nell’art. 101 comma 2 Cost., che dopo aver riconosciuto che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sancisce che i giudici sono soggetti solo alla legge; e nell’art. 113 Cost., dove contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

³⁹ Recentemente vedi A. MORELLI, *Il principio personalista nell’era dei populismi*, in questa *Rivista*, Studi, 2019/II, 367. A. SPADARO, *Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D’Aloia, (a cura di), *Bio-tecnologie e valore costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Torino 2005, 569 ss. Cfr. G. LANEVE, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni della globalizzazione: alcune riflessioni*, in *Rivista AIC*, 4/2018, 407 ss.

⁴⁰ E’ nota la posizione espressa da F. MODUGNO, *Poteri (divisione dei)*, ad vocem, in *Nss. Dig. it.*, Torino 1966.

⁴¹ Così P. RIDOLA, *op. cit.*, 12.

⁴² Cfr. C. MORTATI, *Le forme di governo*, Padova, 1973, 93.

⁴³ Sull’art. 5 Cost., cfr. S. STAIANO, *Costituzione italiana: Art. 5*, Roma 2017. In tema, cfr. A. Morelli – L. Trucco (a cura di), *Diritti e territori: il valore dell’autonomia nell’ordinamento repubblicano*, Torino 2015.

⁴⁴ Recentemente C. PINELLI, *Populismo*, cit., 30 spiega come il popolo, piuttosto che entità amorfa, “si definisce attraverso le ‘forme’ ed entro i ‘limiti’ in cui esercita il potere sovrano di cui è titolare”. *Ex multis*, cfr. C. ESPOSITO, *Commento all’art. 1 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 1 ss.

Proprio dalla dimensione europea, poc'anzi richiamata, è peraltro possibile trarre un ulteriore limite che piano piano, e pur tra non poche insidie⁴⁵, si sta definendo nei confronti dello stesso potere degli organi di giustizia costituzionale, fondamentale sì nello Stato costituzionale, ma apparentemente illimitato in quanto di "ultima istanza"⁴⁶. Invero, come è stato efficacemente detto, nella nuova dimensione allargata, è davvero arduo per le singole Corti continuare a considerarsi e a operare come organi «di chiusura», dovendo esse, al contrario, riproporsi, in uno scenario relazionale a più interlocutori, come i più autorevoli canali di comunicazione, di scambio e di messa in rete, di materiali preziosissimi, che trovano sostanza nella ricchezza dei processi interpretativi delle Carte costituzionali; un circolo e *ri-circolo* tra *corti* (per di più non tutte della stessa natura, ma, di pari grado) e tra *carte*⁴⁷. Questa loro proiezione sovrastatale, questa messa in circolo rappresenta la migliore garanzia di giurisdizionalità per ciascun organo di giustizia costituzionale che si radica «nella disponibilità a rimettersi in discussione, a giocare (...) la partita alla pari, ponendo dal canto lo scettro del sovrano che, in gelosa ma angosciante solitudine, può e deve, in ultima istanza, decidere per tutti o su tutti»⁴⁸. In una partita tra Corti che pare così destinata a non avere mai una vera fine, perché si gioca senza «un arbitro col fischietto», si coglie «la cifra identificante del 'dialogo'», ovvero la «sua strutturale attitudine a prolungarsi, trasformarsi, riassetarsi»⁴⁹. Non a caso, c'è chi, non appena cessato dalla carica di Giudice costituzionale, ha parlato di «fine della solitudine delle corti costituzionali»⁵⁰, giudici ormai *parte* di un ordine più ampio, di una dimensione corale tra corti nella quale non solo si interloquisce, si collabora, si compara, ma dove si è anche sottoposti a un sistema di *controlli* reciproci⁵¹.

3.3. Limite al potere (del popolo) e populismi

Al cospetto di un sistema *di potere* e *di poteri* ad altissimo tasso di pluralismo, dove l'esercizio del potere sovrano resta diluito in un caleidoscopio di vincoli e contropoteri in modo tale che nessuno *imponga* l'ultima parola, raggiungendosi questa al più all'esito di percorsi lenti e partecipati⁵², destano non poche preoccupazioni le pretese *riduzionistiche*, *semplificatrici*, in qualche modo *assolutizzanti* dell'assetto sociale contemporaneo che i movimenti populistici avanzano, incontrando sempre maggior fortuna, a diverse latitudini del mondo⁵³.

Una puntualizzazione pare opportuna: anche il fenomeno del populismo non deve sfuggire a un approccio *complesso* che riesca a tracciarne - in riferimento ai diversi contesti geografici e socio-

⁴⁵ Si rinvia se si vuole a G. LANEVE, *Legislature*, cit., in part. 436 ss.

⁴⁶ Per una severa critica relativa alla tendenziale estensione dell'attività della Corte costituzionale, tanto sul piano interno che europeo, cfr. recent. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss.

⁴⁷ A. RUGGERI, *Rapporti tra Cedu e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale allo specchio*, in ID., *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti. XV, Studi dell'anno 2011*, Torino 2012, 290.

⁴⁸ ID., *Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee*, in R. Balduzzi – M. Cavino – J. Luther (a cura di), *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, Torino 2011, 372. Concetto, questo, molto caro all'Autore e sul quale lo stesso è tornato più volte, cfr. ID., *Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress a geometria variabile*, in questa *Rivista, Studi*, 2018/III, in part. 555.

⁴⁹ IBIDEM.

⁵⁰ Il riferimento è a S. CASSESE, *Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino*, in *Ars Interpretandi*, 1/2015, 21 ss.

⁵¹ A. RUGGERI, *Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica*, in *Federalismi.it*, 25/2016, 12-13. Lo stesso A., recentemente, ha precisato che «un decisore che sa di dover comunque tenere conto altresì del punto di vista di altri decisori provvisti della sua stessa *auctoritas* trova proprio in ciò un argine di una certa consistenza al suo quotidiano agire», ID., *L'indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale*, in questa *Rivista, Studi*, 2017/III, 501.

⁵² G. PINO, *op. cit.*, 542.

⁵³ Per un prospetto sui risultati ottenuti da partiti populistici in diversi paesi europei, cfr. L. RICOLFI, *Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell'era dei populismi*, Milano, 2017, 131 ss.

politici nei quali esso ha preso (e continua a prender) forma - le opportune differenziazioni, per quel che concerne le cause, le modalità di propagazione e di organizzazione dei rispettivi movimenti, le finalità reali che essi intendono perseguire, in ultimo la loro stessa *ratio* ispiratrice⁵⁴. In altri termini, il populismo non merita quella *semplificazione* che ne costituisce, a detta non solo dei suoi avversari, un preciso tratto paradigmatico⁵⁵.

Al netto di questa puntualizzazione, rimane pur vero che all'interno di questa sostanza molto magmatica, contestuale e camaleontica, dove s'integrano mutamente tra loro elementi politici, culturali, psicologici, sociologici ed economici⁵⁶ che complicano non poco la lettura che ne può dare il giurista⁵⁷, sia possibile estrarre concetti e percorsi comuni, affinità di pensiero e di pratiche comunicative con le quali tratteggiare dei contorni sufficientemente definiti del fenomeno in questione.

Non è, tuttavia, questa la sede per entrare nel dettaglio di questi tratti caratterizzanti, avendo il presente lavoro lo scopo ben più modesto di soffermarsi brevemente su quello, l'idea di un popolo sovrano tendenzialmente "onnipotente" e dunque non soggetto a vincoli, che nella prospettiva che si sta portando avanti appare come più denso di pericoli per il costituzionalismo democratico, ma altresì più aggredibile attraverso un'operazione di matrice culturale che passi dalla lettura del testo costituzionale.

La narrazione del populismo, muovendo dall'antagonismo netto tra due gruppi assunti come omogenei, da un lato il fronte del *popolo*, naturalmente virtuoso, la massa del "noi", dall'altro, quello dell'élite, ovvero quei pochi che in ragione di varie congetture estranee all'investitura popolare, espropriano la sovranità al primo, racconta della necessità, in nome di un salvifico "ritorno al popolo", di una saldatura *forte e diretta*, ai limiti della immedesimazione, tra volontà "istituzionale", cioè quella che si traduce in decisioni politiche, e volontà popolare. Da qui il ricorso, da parte dei movimenti populistici, a un linguaggio accattivante per il *common man*⁵⁸, che

⁵⁴ Per una ricostruzione delle differenze, cfr. recent. L. CORSO, *Populismo, limiti al potere e giudici costituzionali. Una lezione americana*, in *Ragion pratica*, 1/2019, 211 ss.; vedi sempre M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 375 ss. Tra i lavori più recenti, cfr. F. FINCHLSTEIN, *Dai fascismi ai populismi: storia, politica e demagogia nel mondo attuale*, trad. it., Roma 2019; K. A. Hawkins et al (eds by), *The Ideational Approach to Populism: Concept, Theory, and Analysis*, London-New York 2019; C. de la Torre (eds by), *Routledge Handbook of Global Populism*, London-New York 2019; M. ANSELM, *Populism. An Introduction*, Milton Park-New York 2018.

⁵⁵ Semplificazioni, forse, anche quelle che tendono a catalogare il populismo *tout court*, dunque senza le dovute precisazioni, in modo manicheo, nell'emisfero opposto a quello proprio del costituzionalismo. Tra chi sollecita una riflessione che si sganci da questa secca, cfr. recent. B. BUGARIC, *The two faces of populism: Between authoritarian and democratic populism*, in *German Law Journal*, 2019, 20, 390 ss. Vedi anche J. P. MCCORMICK, *La crisi della democrazia contemporanea e il grido di dolore populista*, in *Iride*, 3/2017, 539 ss., in più punti critico verso la nota opposizione al populismo espressa da N. URBINATI, *Democracy Disfigured*, Cambridge 2014; G. PRETEROSS, *Le ragioni del populismo*, in *Iride*, 3/2017, 599 ss.; G. MARTINICO, *Fra mimetismo e parassitismo. Brevi considerazioni a proposito del complesso rapporto fra populismo e costituzionalismo*, in *Questione Giustizia*, 1/2019, 71 ss.; L. CORRIAS, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*, in *European Constitutional Law Review*, 2016, 6 ss. Per la letteratura americana, cfr. A.R. AMAR, *A Few Thoughts on Constitutionalism, Textualism, Populism*, in 65 *Ford. Law Rev.*, 1997, 1657 ss.; M. TUSHNET, *Taking the Constitution Away from the Courts*, Princeton, 1999; R. PARKER, *Here the People Rule. A Populist Manifesto*, Cambridge, Ma., 1994; J. BALKIN, *Populism and Progressivism as Constitutional Categories*, in 104 *Yale Law Jour.*, 1935 ss. Recent., cfr. P. BLOKKER, *Populist Constitutionalism*, in C. de la Torre (eds), *Routledge Handbook on Global Populism*, London, 2018, 113 ss.

⁵⁶ Come opportunamente evidenziato da A.M. SALINAS, *Stato di diritto, gioco democratico e populismo*, in *Questione Giustizia*, 1/2019, 37. Cfr. M. CANOVAN, *Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy*, in Y. Mény, Y. Surel (eds.), *Democracies and the Populist Challenge*, New York, 2002, 25-44.

⁵⁷ A. HUQ, *The People Against The Constitution*, in 116 *Mich. Law Rev.*, 2018, 1125 osserva come senza un "vocabolario" per designare le dinamiche di base del populismo, i giuristi sono privi di quegli strumenti analitici di base, invero necessari, per stimare l'entità e le implicazioni della minaccia.

⁵⁸ Il riferimento è soprattutto alla letteratura americana, cfr., *ex multis*, M. KAZIN, *The Populist Persuasion: An American History*, New York 1995.

sappia ben utilizzare le corsie privilegiate della tecnologia digitale⁵⁹, e che affidi il suo messaggio, sostanzialmente semplificatore dei problemi della modernità, principalmente a un *leader* ultra carismatico.

Oltre che fallace nel presupposto di fondo, cioè la concettualizzazione del popolo come entità omogenea e organica modellata dalla storia e dalla tradizione, e come tale capace di esprimere, rinunciando a qualsiasi forma di *intermediazione*, la volontà generale⁶⁰ (persino Ernesto Laclau ha affermato che il popolo dei populist è un *significante vuoto*, potenzialmente colmabile con qualsiasi contenuto⁶¹), la narrazione sopra rapidamente sintetizzata si rivela pericolosa per le conseguenze cui conduce, principalmente sui seguenti due piani.

In primo luogo, da quella pretesa immedesimazione assolutizzante della volontà popolare, che va solo “traslata” con un movimento *bottom-up*, discende che una volta operato questo spostamento di un blocco (che è) monolitico, all’esercizio del potere, elevato al massimo grado di legittimazione democratica, non è più eccepibile ed opponibile alcunché⁶²: basta dare voce *al* popolo, che questi, in quanto omogeneo, indifferenziato, di un solo sentire⁶³, restituisce un mandato chiaro, forte, non ambiguo. Perciò, vincolante. Perciò, non (de)limitabile, a maggior ragione dagli organi di garanzia, e in particolare quelli di giustizia costituzionale, lontani da logiche rappresentative⁶⁴.

Proprio quella concezione del potere combattuta, e alla fine ribaltata, dal costituzionalismo e che non potrebbe mai trovare non già collocazione, ma neppure fugaci punti di contatto nel nostro tessuto costituzionale. Com’è stato efficacemente evidenziato, è sufficiente uno sguardo d’insieme al sistema costituzionale italiano (con un discorso che vale peraltro per tutti gli Stati costituzionali ispirati ai valori della democrazia pluralista), per accorgersi di come il popolo sia posto al centro di tutti gli snodi che regolano la trasmissione del potere, senza tuttavia acquistare mai il monopolio di quest’ultimo⁶⁵.

In secondo luogo, una delle conclusioni della narrazione porta a ritenere, o meglio a ridurre, il principio democratico al momento del voto, secondo un modello di democrazia costruito attorno al mero consenso *passivo* dei rappresentati⁶⁶.

Ed invece, in virtù di quell’assetto pluralista più volte qui evocato, la Costituzione declina molteplici luoghi e scandisce diversi tempi per l’esercizio della sovranità popolare. La fitta trama tenuta insieme dalle libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), di riunione (art. 17), di

⁵⁹ In tema, cfr. recent. M. BARBERIS, *Brexit, Trump e governo giallo-verde: tre esempi di populismo digitale*, in *Lo Stato*, 12/2019, 11 ss.; P. COSTANZO, *La «democrazia digitale» (precauzioni per l’uso)*, in *Dir. Pubbl.*, 1/2019, 71 ss.

⁶⁰ È la critica mossa *ex multis* da J.W. MÜLLER, *What Is Populism?*, Philadelphia 2016, 42 ss.

⁶¹ *Ex multis*, E. LACLAU, *La ragione populista*, Roma-Bari 2019.

⁶² J.W. MÜLLER, *op. cit.*, 77 afferma che se «the people have willed it (...) no action of a populist government (...) can be questioned», e quindi non è possibile lanciare una sfida contro il leader populista. Vedi, in sintonia, le tesi di A. VOBKUHLE, *Populismo e democrazia*, in *Dir. Pubbl.*, 3/2018, 785 ss., in part. 789.

⁶³ Le note critiche sul punto espresse da J.W. MÜLLER, *op. cit.*, spec. 31 ss. M. MANETTI, *op. cit.*, 398, contesta l’idea populista di “un bene comune che sarebbe condiviso spontaneamente dalla stragrande maggioranza di cittadini”.

⁶⁴ Ha scritto di recente C. PINELLI, *Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 1/2019, 33, che «l’accusa rivolta alle istituzioni di garanzia è di usurpare poteri che in democrazia spetterebbero ai soli rappresentanti. È un’accusa antica, ma che si presenta in una veste nuova. Le garanzie costituzionali sono infatti totalmente estranee ai populist, in quanto sono preordinate a limitare il potere politico, per cui la minaccia investe la loro ragion d’essere, che viene meno non solo quando le Corti costituzionali vengono soppresse, caso piuttosto raro, ma nella stessa misura quando esse, o i giudici comuni, vengono menomate nella loro indipendenza». Si vedano, sul punto, le osservazioni di M. MANETTI, *op. cit.*, 380 ss. Cfr. D. FONTANA, *Unbundling Populism*, in 65 *UCLA Law Review*, 2018, 1482 ss. Per la lontananza degli organi di giustizia costituzionale, e della nostra Corte in particolare, dalle logiche rappresentative, se si vuole cfr. G. LANEVE, *La Riforma “Renzi-Boschi” e la Corte costituzionale: alcune riflessioni sulla diversa elezione dei giudici “parlamentari” e su possibili scenari relativi al nuovo procedimento legislativo*, in *Rivista AIC*, 4/2016, in part. 8 ss.

⁶⁵ G. SILVESTRI, *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia*, G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), *Studi in onore di Lorenza Carlassare*, Napoli 2009, 2002.

⁶⁶ L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 519. Sul significato del voto, recentissimamente, cfr. L. TRUCCO, *L’esercizio del voto: “dovere civico” in che senso?*, in *Diritto Costituzionale*, 2/2019, 37 ss.

associazione (art. 18), e di associazione nei partiti politici (art. 49), dalla libertà della cultura e dell'insegnamento (artt. 9 e 33 Cost.), dallo stesso diritto all'istruzione (art. 34), dalla libertà di organizzazione sindacale (art. 39) e dal diritto di sciopero (art. 40), dal diritto di petizione (art. 50), rivela una variegata e multiforme immagine di democrazia partecipativa in senso attivo, continuamente vivificata dal libero proliferare di idee, espressioni, voci *contro*, istanze, smentite, e altro ancora, tutte chiamate, attraverso un moto circolare nello spazio pubblico, sempre più multidimensionale e sovranazionale, a concorrere a formare una pubblica opinione *informata* e consapevole. Un modello "estroverso" di democrazia partecipativa, multidirezionale e a raggiera, che probabilmente va rialimentato anche con nuove modalità⁶⁷, ma che proprio alla luce della ricchezza di contenuti, per nulla omogenei, anzi frequentemente divergenti, necessita di forme, procedimentalizzate, di compensazione, negoziazione e riflessione, che solo le istituzioni rappresentative sono in grado di assicurare⁶⁸.

L'alternativa è dare solo il voto su (e per) tutto al popolo (tutto). Alternativa molto sconveniente sia perché il popolo come totalità non è sempre dotato della necessaria competenza (anche tecnica) per decidere⁶⁹, sia perché, come ha avvertito Paolo Pombeni, peraltro in tempi ancora lontani dalle contemporanee tendenze populiste, «spingere sul pedale di quell'acceleratore non è difficile, ma non c'è alcuna garanzia che quella macchina non riesca a correre più forte, perché chi pigia sul pedale ritiene di fare solo un gesto simbolico visto che si illude di avere già sfruttato tutto il suo potenziale: anzi è probabile tutto il contrario, cioè che la macchina riveli potenzialità non immaginate e ingovernabili»⁷⁰.

4. Il limite (dell'io) per l'altro.

Il recupero del senso del *limite*, cui la Costituzione offre – per quanto visto - un contributo di altissimo profilo, è altresì un passaggio chiave nella definizione, sempre in termini che siano di *convivenza*, della dimensione relazionale con l'*altro*. È, infatti, la reciproca limitazione della dimensione di ciascuno, dell'*io* nel mondo, il presupposto insopprimibile che rende pensabile la costruzione della socialità secondo il paradigma della uguale libertà (di tutti)⁷¹. A ben guardare, non si è per nulla distanti dal senso del limite cui fin qui si è fatto riferimento, se solo si tiene presente come la tendenziale ostilità per il pluralismo come paradigma sociale e istituzionale, ostentata ovvero accuratamente mimetizzata a seconda dei diversi populismi, trova anche la propria base in una netta pretermissione delle ragioni dell'altro, come conseguenza di un agire privo, appunto, del senso del limite⁷².

⁶⁷ Ragionando su libro di S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Milano 2017, G. AZZARITI, *A proposito di democrazia e i suoi limiti*, in Costituzionalismo.it, 2/2017, 3 ritiene che a fronte della debolezza della democrazia attuale, la prognosi valida e percorribile sia quella di "ritrovare il popolo, sturando i canali ostruiti della partecipazione popolare". In tema, da ultimo, cfr. G.U. RESCIGNO, *Populismo (presunto, asserito e proclamato) e diritto costituzionale in Italia*, in *Ragion pratica*, 1/2019, 286. Vedi anche Cfr. A. VALASTRO, *Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell'attuazione*, in Costituzionalismo.it, 1/2017 e A. Celotto – G. Pistorio (a cura di), *Le nuove "sfide" della democrazia diretta*, Napoli 2015.

⁶⁸ A. VOBKUHLE, *op. cit.*, 792 ss.

⁶⁹ N. ROSSI, *Giudici, popolo e populismi*, in Questione Giustizia, 1/2019, 20 ha denunciato come «affidare ad una consultazione telematica di persone "ignare" dei dati di fatto un giudizio delicato e cruciale come quello sulle condizioni per l'autorizzazione a procedere ha significato in un colpo solo svilire il compito dei parlamentari, chiamati a decidere in scienza e coscienza, ed affermare un temibile principio: che sulle questioni di giustizia si può deliberare e decidere senza conoscere».

⁷⁰ P. POMBENI, *Tra nuova partecipazione e cattivi populismi*, in *Il Mulino*, 6/2002, 1110.

⁷¹ Ancora L. RONCHETTI, *op. cit.*, 240. M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Dir. e Soc.*, 4/2011, 635 ss., 685, secondo il quale la "Costituzione non pretende di definire in positivo, ma si limita a contenere entro i confini necessari perché non ne siano impediti gli analoghi progetti di tutti gli altri".

⁷² Vedi le riflessioni di E. SCODITTI, *Introduzione. Il popolo senza politica*, in Questione Giustizia, 1/2019, 8.

Viviamo in un'epoca in cui accostare la parola *limite* all'essere umano è operazione molto complicata. Se si presta uno sguardo anche sbrigativo alle enormi conquiste di cui l'uomo si è reso protagonista dalla modernità in poi, con risultati impensabili nei campi – per limitarsi ai più recenti – delle bio-tecnologie, dell'intelligenza artificiale, della robotica⁷³, si avverte l'esigenza – nell'ambito di una traslazione dallo stadio umano al *posthuman* – di un mutamento di prospettiva sulla stessa “natura umana”, e sulla sua finitudine⁷⁴. Ma il superamento dei limiti (e del limite) è fin troppo visibile anche in quei territori artificiali messi in piedi dal *Web*, e dalle diverse globalizzazioni che si sovrappongono fino quasi a sostituire, rimuovendone i confini, quelli fisici, naturali, nazionali, commerciali, affettivo-relazionali⁷⁵. O ancora, una tendenziale *il*limitazione emerge anche – non di rado con effetti drammatici – nel rapporto che l'uomo costruisce con l'ambiente naturale⁷⁶. Eppure, quasi trasversalmente a movimenti d'interconnessione globale generativi di non-luoghi privi di confini, si (ri)erigono muri, si tracciano barriere, visibili e non. In nome di un'artificiale omogeneità - costruita su base identitaria e, come visto, alimentata dal populismo - da preservare, si riafferma la potenza includente ed escludente del confine⁷⁷.

Si avverte, in altri termini, la sensazione che più si superano i *limiti dell'uomo*, relativi alle sue ambizioni, a ciò che questi può fare, più compaiono *limiti tra* gli uomini. Il limite è certamente posto – potremmo dire in prima linea – contro le diversità, spalancando così il macro-tema costituzionale del multiculturalismo⁷⁸, ma, a ben vedere, anche tra presunti “simili” traspare una distanza emozionale, relazionale ed empatica (che si registra sin dall'infanzia-adolescenza) che è siderale se confrontata alla prossimità fisica, quasi corporale, cui sempre più siamo costretti nelle città di oggi. Il legame sociale, fattore primario di un senso della *comunità*, e dunque di una buona *con-vivenza*, viene sottoposto a un logorio costante, a forze stressanti che ne mettono ripetutamente a rischio la tenuta.

Occorre, quindi, recuperare uno sguardo sull'*altro* che dia il senso di ciò che questi rappresenta per ciascuno. In un recente saggio è stato sottolineato come l'*altro* oggi sia ontologicamente diverso dall'*altro* hobbesiano: non più, infatti, un rivale, *concreto* e facilmente *identificabile*, con cui si va allo “scontro” a partire, però, da una condizione generale di uguaglianza, quanto piuttosto una figura *indistinta, senza nome e volto* che incarna essenzialmente la differenza (etnica, religiosa, culturale, socio-economica etc.)⁷⁹. Come tale, presenza al tempo stesso *interna* e *distante, vicina* ed *estranea*, fonte, per dirla con Freud, non già di *paura* (*Reale Angst*), quanto più correttamente di *angoscia* (solo *Angst*)⁸⁰, ovvero di una reazione emotiva che a differenza della prima opera nei confronti di oggetti o eventi indefiniti e indeterminati, e tuttavia capace di contribuire a generare quella situazione esistenziale che Bauman ha sintetizzato con il concetto di *Unsicherheit*⁸¹. Un'angoscia che al tempo stesso genera sentimenti di *astio* e *risentimento* che, però, sono sentimenti fini a sé stessi, passioni – per dirla con Sloterdijk - non timotiche, cioè non produttive di

⁷³ Si veda, tra gli ultimi, A. CELOTTO, *I robot possono avere diritti?*, in [BioLaw Journal](#), 1/2019, 91 ss.

⁷⁴ R. BODEI, *op. cit.*, 22-25.

⁷⁵ G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in [Rivista AIC](#), 3/2017, 17 nota che «l'azione individuale, abbia essa rilievo nel campo civile, politico o economico, si proietta in una dimensione spazialmente e temporalmente nuova, rimuovendo i confini fisici e psicologici nei quali era stata tradizionalmente racchiusa».

⁷⁶ Si vedano, in proposito, le riflessioni di T. GUARNIER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale*, in M.P. Paternò (a cura di), *Cura dell'altro*, cit., 119 ss.

⁷⁷ Z. BAUMAN, *Missing Community*, Cambridge 2000, trad. it., *Voglia di comunità*, Roma-Bari 2001. Cfr. le acute riflessioni sul punto di N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004, 9, che parla di diritto come *geo-diritto*; J. HABERMAS, *Teoria della morale*, trad. it., Roma-Bari 1994.

⁷⁸ Si vedano i diversi contributi in G. Cerrina Feroni – V. Federico (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, cit.

⁷⁹ E. PULCINI, *Ospitalità e riconoscimento*, in *Iride*, 86, 1/2019, 66. L'enfasi su generici gruppi e/o culture costituisce non a caso «ulteriore carburante alla incapacità di vedere l'altro», così T. GROPPI, *Multiculturalismo*, cit., 740.

⁸⁰ S. FREUD, *Inibizione, sintomo, angoscia* (1926), Torino 1981,

⁸¹ Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale* (1999), Milano 2000.

energia attiva, funzionale a trasformazioni sociali e politiche e, dunque, come tali, passioni emancipative⁸².

4.1. *L'alterità nella Costituzione: brevi notazioni*

Anche su questo terreno, forse soprattutto, il ricorso a una lettura sistematica e “*culturalmente fondata*” del testo costituzionale si svela decisivo. La fitta trama – di *principi, diritti* – di libertà e sociali – e *doveri*⁸³ – lavorata in prima battuta dai Costituenti e costantemente messa a punto dalla mano del giudice, *in primis* costituzionale, investe di continuo nella relazione *con l'altro*.

Non solo, e già sarebbe sufficiente, perché grazie a quella trama costruiamo, secondo l'insegnamento di Maritain, il «necessario credo umano comune», la «fede democratica secolare»⁸⁴, l'insieme dei principi sui quali i cittadini hanno accettato di fondare la loro vita comune nonostante la diversità o l'antiteticità delle loro tradizioni spirituali o delle scuole di pensiero: in altri termini, quel *pactum societatis* che sigla l'accordo sulle «condizioni dello stare insieme»⁸⁵. Non solo, e sarebbe altresì sufficiente, perché quella “pari dignità sociale” scolpita nell'art. 3 Cost. è «un modo di essere del testo costituzionale in ordine al fondamento della posizione del cittadino nei confronti della società e dello Stato, per tutti i momenti che implicano la rilevazione dell'alterità da parte di un soggetto», dunque, «per ogni tipo di rapporto»⁸⁶.

Ma anche perché quel “pieno sviluppo della persona umana” nel quale si sublima la *ratio* del testo costituzionale⁸⁷, non è una mera clausola di stile, ma un preciso impegno affinché ogni singola esperienza umana⁸⁸, attraverso le scelte in campo personale, sessuale, culturale, professionale, religioso, politico, ed altro ancora, possa non solo liberamente costruirsi, ma anche continuamente riplasmarsi fino anche a ricostruirsi grazie a scelte di segno diverso o opposto. Scelte siffatte affondano le loro radici anche nel confronto dialettico con le esperienze umane *altre*. Il tutto, all'interno di una cornice costituzionale che, proprio in virtù (ancora) di quell'insopprimibile pluralismo che soffia a ogni latitudine del testo, riconosce il vivere in relazione come «dato ineliminabile dell'esperienza umana»⁸⁹, assicurando tutela alla pluralità di spazi sociali nei quali si esplica tale esperienza⁹⁰; accoglie – salvo il rispetto dei principi fondamentali della stessa Costituzione, che dunque operano ancora come limite in funzione della convivenza – e promuove la più ampia gamma di opzioni esistenziali: già a partire dagli artt. 2 e 3 Cost., per proseguire (ancora) con le previsioni dell'art. 5, dell'art. 6 (che tutela le minoranze linguistiche), dell'art. 8 (che sancisce la uguale libertà delle confessioni religiose), dell'art. 9 (che promuove lo sviluppo della cultura riconoscendo la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento), ancora degli artt.

⁸² P. SLOTERDIJK, *Ira e tempo* (2006), Roma 2007, 253.

⁸³ Da ultimo, cfr. la Rivista *Diritto Costituzionale*, 2/2019, *Doveri costituzionali*, a cura di A. Morelli.

⁸⁴ J. MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, Milano 1975, 131.

⁸⁵ G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *op. cit.*, 27.

⁸⁶ Così G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano 1973-74, 1089 ss.

⁸⁷ Secondo A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in Federalismi.it, 17/2013, 3, il principio personalista va inteso come «il principio, come ciò che sta appunto all'inizio e, a un tempo, alla fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da se medesimo giustificandosi». Cfr. G. D'AMICO, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. Cortese – C. Caruso – S. Rossi (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano 2018, 97 ss.; A. MORELLI, *Il principio personalista*, cit.

⁸⁸ Ancora A. RUGGERI, *Il principio personalista*, cit., *passim*. Vedi A. LOIODICE, *Attuare la Costituzione. Sollecitazioni straordinarie*, Bari 1999.

⁸⁹ Così G. DALLA TORRE, *Dottrina sociale della chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 1/2005, 43.

⁹⁰ Cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti sociali, ad vocem*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 13. La disciplina dei diritti sociali, infatti, è “incentrata sui luoghi e legami sociali (famiglia, scuola, lavoro, ambiente di vita personale e collettivo) nei quali e mediante i quali il singolo individuo esprime e svolge la propria personalità”, così V. TONDI DELLA MURA, *Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia*, in *Dir. e Soc.*, 4/2005, 525.

17 e 18 (che tutelano la libertà di riunione e associazione), dell'art. 19 (libertà religiosa), dell'art. 33 (che prevede la possibilità di scuole private accanto a quelle statali), dell'art. 39 (che tutela l'organizzazione sindacale), dell'art. 49 (sul ruolo dei partiti politici) etc.

C'è bisogno di aprirsi al *portato* dell'altro, vale a dire predisporre ad accogliere ciò che l'altro porta (a me). Un occhio attento all'etimologia delle parole aiuta: l'altro, infatti, è sì *diverso* - che dal latino *dis-versus*, *dis-vertere* rinvia a qualcuno che si volge *altrove* rispetto alla mia direzione (volto contro, dal *dis*-prefisso nominale), alludendo pertanto a un individuo che non è o *non ha* come me -, ma anche *differente*, che invece, da *dis-ferre* (portare) evoca la positività di ciò che l'altro è in grado di portare (a me), arricchendomi⁹¹. Ha scritto Heller che «il soggetto singolo resta punto centrale d'esperienza e centro di atti della realtà sociale; esso lo diventa e lo è, però, non come monade isolata e chiusa ma soltanto nella sua correlazione con altri soggetti: l'io senza il correlato del Tu – essi si evocano reciprocamente – non può affatto venire pensato (...) Solo tramite il carattere dialettico del concetto di Io (...) è possibile porre il soggetto nella realtà sociale come produttore e prodotto, senza cristallizzarlo in una sostanza e senza funzionalizzare la realtà sociale in relazioni»⁹².

Rispetto all'*altro* non sono bastevoli il rispetto e la tolleranza, occorrendo invero uno sforzo culturale ulteriore: bisogna misurare se stessi con l'*altro*, nel senso di esporsi alle *sue* contestazioni⁹³. La relazione con l'*altro* non può non mettere in moto un lavoro (che è anche e prima) su sé stessi⁹⁴, che apre, cambia prospettiva e dà l'autentico significato all'esperienza relazionale. Si tratta di una sfida educativa, che poi è teleologicamente orientata anche a promuovere uno sguardo sul mondo che sia empatico⁹⁵, che prende luce dalla capacità di mettersi (anche) *dalla parte* dell'altro, o, per dirla con le splendide parole di Martha Nussbaum, «*to think what it might be like to be in the shoes of a person different from oneself*»⁹⁶.

Una sfida cui il diritto costituzionale *tout court*, e la nostra specifica esperienza costituzionale, offrono un contributo di grande respiro.

5. Conclusioni.

La contemporaneità, e il futuro prossimo, mettono sul tavolo una serie di complessità, di pericoli, ma anche di sfide positive, che richiedono all'uomo il recupero del senso *delle cose* che passa necessariamente attraverso il coraggio di riflettere (nuovamente) *sulle cose*. Sta qui una lungimiranza alla quale tutti siamo chiamati a rispondere.

Il senso del limite (*al* potere e *per* l'altro), sul quale in queste brevi pagine ci si è voluti soffermare, è un passo, parziale certo, ma non per questo rinunciabile, in questa direzione. E segna in maniera indelebile il contributo di cui ci si arricchisce guardando, in questa operazione, alla Costituzione. Qui, infatti, si ritrova innanzitutto un metodo, un modo di porsi rispetto alle persone e dunque alle cose. Un metodo imperniato sul valore del pluralismo e che, come tale, assume una profonda funzione pedagogica: come detto magistralmente da Antonio Ruggeri, «l'approccio plurale “educa” a rifuggire da ogni forma, palese ovvero occulta, di dogmatismo, per aprire piuttosto le menti (e – vorrebbe dirsi – anche i cuori) all'accettazione della possibile (e, per certi versi, persino auspicabile) diversità dell'altro. Da questo punto di vista, la tavola dei valori

⁹¹ Mi piace, e mi sia consentito qui, rinviare a C. LANEVE, *Lo scrivere pensato, ossigeno per la società democratica*, in Id. (a cura di), *La scrittura come gesto politico*. La beauté d'une pratique, Barletta, 2018, 21-22.

⁹² H. HELLER, *Staatslehre* (1934), ora *Dottrina dello Stato*, ed. it. a cura di U. Pomarici, Napoli 1988, 133.

⁹³ E. PULCINI, *op.cit.*, 72.

⁹⁴ Ha scritto recentemente T. GROPPI, *ult. op. cit.*, 737, che anche nella vita collettiva “di fronte alle difficoltà di una relazione la prima, e forse l'unica cosa da fare sia lavorare su sé stessi”.

⁹⁵ T. GROPPI, *ult. op. cit.*, 741 e 743.

⁹⁶ M. NUSSBAUM, *Not for Profit*, cit., 94-95, che parla di questa come la terza abilità necessaria per il *citizen*, o dopo la conoscenza e la logica.

costituzionali spiana il terreno allo scopo di agevolare, in ogni modo, il confronto: allarga gli spazi, non già li restringe o, peggio, li chiude»⁹⁷.

⁹⁷ A. RUGGERI, *Il diritto all'istruzione (temi e problemi)*, in *Riv. giur. della scuola*, ora in ID., *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, XII – studi dell'anno 2008*, Torino 2009, 391.